

La cultura della giurisdizione appartiene anche all'avvocatura

FRANCESCO PETRELLI*

Il Presidente Canzio ha riproposto di recente, in un suo autorevole intervento nell'ambito del Convegno organizzato da UCPI in occasione del doppio anniversario della Costituzione repubblicana (1948) e del codice accusatorio (1988), la critica per così dire "classica" alla separazione delle carriere, paventando come la collocazione del pubblico ministero in uno spazio ordinamentale autonomo e separato comporterebbe da parte sua la perdita della cd. "cultura della giurisdizione" con il conseguente sviluppo di una qualche pericolosa autoreferenzialità. Sembra innanzitutto utile, in proposito, sgombrare il campo da alcune più fuorvianti e pericolose interpretazioni che di quella formula si è fatta, prima fra tutte quella che propone Armando Spataro il quale ha definito la cultura della giurisdizione come una tensione verso il "raggiungimento degli obiettivi di giustizia", il che equivale a trasformare il processo in uno scopo e giudici e pubblici ministeri assieme nei suoi strumenti. Una simile visione che coniuga assieme unitarietà e cultura della giurisdizione evoca ancora quella "unità spirituale e politica della Nazione", di cui scriveva il Guardasigilli Grandi nel 1941, con la quale si attribuiva esplicitamente alla amministrazione della giustizia il "carattere di sacerdozio".

Nulla di più ingombrante per chi abbia una visione moderna, liberale e democratica della giustizia. Dire, tuttavia, per sfuggire a simili prospettive, che solo appartenendo ad un'unica carriera e ad un unico ambito ordinamentale si può essere pervasi da quell'aura culturale che denota la giurisdizione, significa tuttavia escludere che l'avvocatura penale, estranea a quella carriera monolitica, non partecipi affatto e non potrebbe neppure aspirare a partecipare, di quella medesima cultura della giurisdizione. Il che appare al tempo stesso illogico ed offensivo. Intesa in questo modo la "cultura della giurisdizione" diventa come un "mana", un che di magico che discende solo su determinate categorie, e di cui la "casta" dei magistrati aspira ad essere unica beneficiaria, avendone ottenuto un inconsueto monopolio. Noi riteniamo, al contrario, che la "cultura della giurisdizione", intesa tuttavia nella sua essenza letterale come cultura dello jus dicere non sia altro che la cultura del rendere giustizia, dell'agire giudiziario e della sua dialettica, e che essa coincida inevitabilmente e semplicemente con la cultura del processo. Una cultura che si nutre del riconoscimento dei reciproci ruoli, e che si acquisisce attraverso l'esercizio della dialettica delle parti all'interno del processo. Poiché la "cultura della giurisdizione", così correttamente intesa, circola inevitabilmente

nelle aule di giustizia, dove giudici e pubblici ministeri, anche dopo la separazione delle loro carriere, resterebbero comunque uno accanto all'altro ad esercitare quotidianamente le proprie diverse funzioni, non si vede perché dovrebbero mai perdere una simile cultura del processo, trasformandosi gli uni in assonnati burocrati e gli altri in giustizieri assatanati. Affermare che la separazione delle carriere sottrarrebbe i pubblici ministeri alla cultura della giurisdizione, significa allora evidentemente, non solo nascondere sotto quel nome ambiguo qualcosa di diverso, ma significa soprattutto collocare la "circolazione" di quella "cultura" in un altrove, in un luogo diverso dal processo e dalla sua pubblicità democratica, all'interno di quei gangli oscuri ove scorre la linfa di quella perversa "unitarietà della giurisdizione" che è fatta invece esclusivamente di colleganza politica, di riguardi disciplinari e di bilanciamenti carrieristici. La difesa di quella "cultura", che nulla ha evidentemente a che fare con la vera "cultura della giurisdizione", rischia così di coincidere con la conservazione di una inammissibile posizione egemonica, che è divenuta oramai incomprensibile ai più e che appare oggi il più evidente ostacolo alla modernizzazione della giustizia ed alla rifondazione della sua stessa non più rinviabile legittimazione.

*SEGRETARIO UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE NON REGGE UN'OBJEZIONE FONDATA SULLA NECESSITÀ DITENERE GIUDICI E PM UNITI DA UN PERCORSO COMUNE: EQUIVARREBBE A NEGARE CHE IL CETO FORENSE NE È PARTE

